

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 61

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 5 ottobre 2000, n. 297 e n. 298, e successive modificazioni, in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri nonché del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri»

(Parere ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 28 novembre 2001)

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE: "DISPOSIZIONI
INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 5 OTTOBRE
2000, N. 297 E N. 298 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN MATERIA DI
RIORDINO DELL'ARMA DEI CARABINIERI NONCHE' DEL RECLUTAMENTO,
DELLO STATO GIURIDICO E DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEI
CARABINIERI"**

~~RELAZIONE ILLUSTRATIVA~~

I decreti legislativi 5 ottobre 2000, n. 297 e 298, emanati in attuazione dell'art. 5 comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, hanno ad oggetto rispettivamente "Norme in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000" e "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri".

L'art. 7, comma 4 della richiamata legge delega il Governo ad emanare, entro il 31 dicembre 2001, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive ed integrative ai predetti decreti.

Dopo un primo periodo applicativo della nuova disciplina, è emersa la necessità di apportarvi alcuni correttivi, soprattutto nell'ottica di una migliore qualificazione del personale.

In particolare, **l'art. 1** adegua il testo normativo alle modifiche introdotte dall'art. 7 del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 83, specificando che gli Ispettori di grado apicale cui sia stata attribuita la qualifica di luogotenente possono espletare l'incarico di comandante di stazione di massimo impegno operativo.

L'art. 2 armonizza la dizione del comparto relativo alla tutela del patrimonio artistico alle previsioni introdotte dal d.P.R. n. 307 del 2001 (art. 8) che, nel riorganizzare gli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, ha attribuito al Comando carabinieri, alle dipendenze funzionali del medesimo Ministro, la tutela del patrimonio culturale quale area di specifico interesse.

L'art. 3 sancisce la possibilità per gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello di partecipare direttamente all'attività dei superiori e di sostituirli in caso di assenza, qualora nella linea gerarchica non vi sia la disponibilità di altri ufficiali con grado dirigenziale. La norma completa il quadro di valorizzazione delle funzioni e delle professionalità dei quadri intermedi.

L'art. 4 integra il provvedimento normativo di riordino dell'Arma, sostanziando una previsione che consente di includere gli allievi ufficiali dell'Accademia dei carabinieri nella legge di bilancio. In precedenza, il predetto personale veniva inserito nelle leggi di bilancio con riferimento all'art. 9 della legge n. 447 del 1964, che disciplina la forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria. Tale norma, infatti, in relazione all'acquisito rango di Forza armata, non è più applicabile al personale dell'Arma dei carabinieri.

L'art. 5 permette di computare l'anzianità di servizio da ufficiale precedentemente maturata dagli ufficiali provenienti dalle altre Forze armate all'atto del loro transito nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma, previsto dall'art. 26

~~del decreto legislativo n. 298 del 2000, ai fini della maturazione dei periodi stabiliti per l'accesso~~
al trattamento economico dirigenziale. L'intervento è necessario poiché l'accesso al trattamento dirigenziale per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e per quelli dell'Arma dei carabinieri, fermi restando i periodi di servizio necessari, è disciplinato da due distinti provvedimenti legislativi: l'articolo 5, commi 3 e 3-bis, della legge 8 agosto 1990, n. 231, per i primi, e l'articolo 43, commi 22° e 23°, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per i secondi.

Gli ufficiali delle Forze armate che transitano nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma a norma del presente decreto risulterebbero, pertanto, esclusi da entrambi i citati trattamenti, tenuto conto che la legge n. 231 del 1990 si applica solo al personale di Esercito, Marina e Aeronautica, mentre la legge n. 121 del 1981 prevede il compimento del prescritto periodo esclusivamente nelle Forze di polizia.

La disposizione potrebbe comportare, astrattamente, limitati oneri aggiuntivi in conseguenza dell'ancora incompleta perequazione dei trattamenti economici previsti dalle citate norme a favore del personale delle Forze di polizia rispetto a quello delle Forze armate. Va tuttavia segnalato che i citati, possibili riscontri finanziari sono stati già a suo tempo computati nel calcolo degli oneri complessivi derivanti dall'applicazione del decreto legislativo n. 298 del 2000.

L'art. 6 risponde all'esigenza di aggiornare la denominazione dei Comandi, ai fini dell'assolvimento dei periodi minimi di comando richiesti ai fini della valutazione al grado superiore.

Non è stata predisposta la relazione tecnica in quanto il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

A. ASPETTI NORMATIVI IN SENSO STRETTO.

- **Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.**

Le disposizioni contenute nel provvedimento apportano alcuni correttivi ai decreti legislativi 5 ottobre 2000, nn. 297 e 298, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge n.78 del 2000. Le norme predisposte sono pienamente rispondenti ai principi fissati dalla richiamata legge delega e ne completano l'efficacia, specie per quanto attiene alla particolare qualificazione da attribuire al personale del ruolo ufficiali.

- **Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza, nella materia oggetto di intervento, di riserva assoluta o relativa di legge o di precedenti norme di delegificazione.**

Attualmente la materia è disciplinata dai citati decreti legislativi nn. 297 e 298 del 2000, che per alcuni aspetti necessitano anche di coordinamento ed aggiornamento, nell'ottica di una migliore qualificazione del personale e dell'adeguamento di alcune norme al nuovo ordinamento dell'Arma, nonché in relazione alla normativa sopravvenuta.. Non si riscontrano nella materia oggetto del provvedimento riserve assolute o relative di legge né precedenti norme di delegificazione.

- **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

- **Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.**

Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.

- **Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.**

Non si pone il problema di verificare la coerenza del provvedimento con tali fonti legislative in quanto la materia ivi disciplinata non rientra tra quelle oggetto di trasferimento di funzioni.

B. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMMINISTRATIVO.

- **Ricognizione degli obiettivi del provvedimento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento.**

Le disposizioni del presente decreto sono finalizzate ad apportare taluni correttivi ai decreti legislativi nn. 297 e 298 del 2000, rispettivamente in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri e del reclutamento, stato e avanzamento degli ufficiali dei carabinieri, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge n. 78 del 2000, nell'ottica di una migliore qualificazione del personale e dell'adeguamento di alcune norme al nuovo ordinamento dell'Arma.

Si rinvia, per una descrizione più analitica, a quanto riportato nella relazione illustrativa.

I predetti obiettivi potranno essere conseguiti a partire dall'entrata in vigore del testo normativo.

- **Valutazione di oneri organizzativi a carico della pubblica amministrazione, anche in relazione alla loro ripartizione fra strutture centrali e periferiche dello Stato, regioni ed enti locali.**

Non si ravvisano oneri organizzativi a carico della pubblica amministrazione né a livello centrale, né a livello amministrazione periferica.

- **Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento di quelle esistenti.**

Il decreto legislativo non prevede tale risultato.

- **Verifica dell'esistenza a carico dei cittadini e delle imprese di oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici.**

L'approvazione del provvedimento non comporterà oneri di tal genere a carico di alcuno.

C ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO.

- **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Non si rilevano nel testo definizioni normative che non siano già appartenenti alla cultura tecnico-giuridica della specifica materia.

Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi citati nel provvedimento risultano corretti anche con riguardo alla loro esatta individuazione.

- **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Si è ritenuto di adottare tale tecnica nella redazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge n.78 del 2000.

- **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Alcune norme dello schema di decreto legislativo hanno effetti abrogativi che sono espressamente indicati.

ALLEGATO ALLA RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

- **Individuazione delle linee della giurisprudenza costituzionale in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in atto.**

Non risultano giudizi di costituzionalità in corso sugli argomenti trattati dal provvedimento *de quo*.

- **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano provvedimenti legislativi su analoga materia in corso di esame da parte del Parlamento.

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 7, comma 4;

VISTO l'articolo 50, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2001, n. 297;

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2001, n. 298;

VISTO il decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 186;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

ACQUISITO il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

SENTITE le Rappresentanze del personale;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'interno

EMANA
il seguente decreto

Art. 1

(Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera e), secondo periodo, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, dopo le parole "alla rilevanza dell'impegno operativo, da" sono inserite le seguenti: "maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza luogotenente".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297)

1. All'articolo 16, comma 2, lettera b), n. 4), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, la parola "artistico" è sostituita dalla seguente: "culturale".

Art. 3

(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, il comma 2 è ~~sostituito dal seguente:~~

"2. I **rimanenti ufficiali** hanno le attribuzioni e **gli incarichi** determinati dal Comandante generale, secondo le norme vigenti. Nel quadro delle competenze stabilite per il proprio livello gerarchico e la propria posizione d'impiego e **in relazione alle specifiche qualificazioni cui si correlano autonomia responsabilità decisionale e rilevante professionalità:**

a) esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unità ordinarie poste alle loro dipendenze;

b) provvedono alla gestione ed all'impiego delle risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, al fine di assicurare la funzionalità per il conseguimento degli obiettivi istituzionali;

c) **assumono piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito del Comando generale, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinarie rette da Generale o Colonnello, hanno anche la responsabilità di settori funzionali, svolgono compiti di studio, e partecipano all'attività dei citati superiori, che sostituiscono in caso di assenza o impedimento;**

~~d) adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con~~
l'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti;

e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico;

e-bis) se maggiori o tenenti colonnelli svolgono, altresì, le funzioni e gli incarichi individuati con determinazione del Comandante generale, sulla base delle linee guida determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia è determinata annualmente con la legge di bilancio".

Art. 5

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298)

1. All'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente:

"L'anzianità di servizio maturata nei ruoli degli ufficiali della Forza armata di provenienza è utile ai fini del computo dei periodi previsti dall'articolo 43, commi 22 e 23, e dall'articolo 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, per la determinazione del trattamento economico all'atto del transito ai sensi dei precedenti commi 1 e 2".

Art. 6

(Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298)

1. All'articolo 31, comma 12, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, dopo le parole "*alla tabella allegata al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117*" sono inserite le seguenti: "*sostituendo alle parole <<di gruppo>> le parole <<di reparto*

~~territoriale>>~~"

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.